

N. 2973

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, BALDINI e TRAVAGLIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1997**

—————

Dispositivo auto per la sicurezza stradale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge muove da una serie di esigenze emerse a seguito della sempre più problematica inflazione della circolazione stradale, esigenze evidenziatesi con particolare riferimento alla sicurezza ed assistenza degli automobilisti durante la circolazione sia urbana che extraurbana.

In particolare, dopo ampie ed approfondite ricerche ed indagini effettuate in ordine ai problemi connessi all'attuale circolazione stradale, è stata rilevata l'assoluta carenza, tra i vari meccanismi predisposti dalle aziende costruttrici nell'ambito sia del modello di serie che degli accessori, di un sistema di segnalazione elettronica a *display* luminoso che consenta all'automobilista di comunicare con terzi che transitino sullo stesso tratto di strada: questo in caso di necessità o urgenze connesse alla salute (ad esempio un meccanismo di SOS in caso di malore), alla sicurezza stradale (ad esempio un messaggio di comunicazione ai fini del mantenimento delle distanze di sicurezza), all'assistenza stradale (ad esempio comunicazione di autovettura in panne).

A tal fine, il presente disegno di legge prevede all'articolo 1 l'adozione obbligatoria per tutti gli autoveicoli immatricolati nel territorio nazionale, ivi compresi quel-

li utilizzati dai corpi di Polizia, di un apposito meccanismo elettronico attraverso il quale l'automobilista possa, senza creare alcuna turbativa al traffico, effettuare, con un semplice gesto di digitazione, una serie di messaggi - della tipologia sopra evidenziata - predeterminati e appositamente memorizzati.

Per rispondere alle finalità sopra richiamate, nel successivo articolo 2 si stabilisce altresì il posizionamento del suddetto meccanismo elettronico, il quale - è bene rilevarlo ancora una volta - viene a costituire, nei limiti suddetti, un nuovo mezzo di comunicazione interveicolare.

In particolare, esso dovrà essere posizionato nel lunotto o pannello posteriore, ovvero nel cofano o portellone posteriore, ad un'altezza tale da poter essere agevolmente visibile da parte degli altri automobilisti in transito.

Da ultimo, preme ribadire che l'adozione da parte di tutti gli utenti della strada di un siffatto meccanismo, appare destinata a migliorare la qualità della circolazione stradale non solo in relazione alla maggiore sicurezza connessa al suo utilizzo, ma anche ad una più complessiva vivibilità della stessa circolazione da parte dei numerosissimi automobilisti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Dispositivo obbligatorio di messaggeria salvavita per gli automobilisti)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli autoveicoli immatricolati sul territorio nazionale devono essere dotati di un dispositivo elettronico luminoso, attraverso il quale l'automobilista, durante la circolazione, in caso di necessità o urgenza connesse sia alla salute che alla sicurezza stradale, possa effettuare, senza turbativa al traffico, una serie di messaggi predeterminati e appositamente memorizzati.

## Art. 2.

*(Posizionamento sull'autoveicolo del dispositivo di messaggeria)*

1. Il dispositivo elettronico in cui all'articolo 1 deve essere posizionato sul lunotto o pannello posteriore, ovvero sul cofano o portellone posteriore dell'autoveicolo, ad altezza tale da poter essere visibile sia da parte degli automobilisti in transito sulla stessa corsia di marcia che da parte dei pedoni.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

